

Torino, li 09/09/2016

Ai soggetti interessati

Prot. n. 7513

**Oggetto:** Fornitura di energia elettrica per almeno il 50% da fonte rinnovabile per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta (gara 98-2016). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

**In merito ai quesiti:**

- 1) In relazione al punto 5.3 si richiede di specificare che per mese “concordato” si intenda il mese indicato dalla P.A. nella richiesta di adesione, sempreché esso sia tecnicamente compatibile con le tempistiche di attivazione indicate nella documentazione di gara.
- 2) In merito all'art. 10.6 b e c. del Capitolato Tecnico, si chiede se le voci in fattura relative alle componenti del Dispacciamento e alle componenti A e UC possano essere esposte in modo aggregato, consentendo al Fornitore di fornire tale dettaglio tramite apposita reportistica. Si precisa infatti che, nel rispetto della normativa vigente, il Fornitore ha adottato una modalità di fatturazione che, aggregando le voci indicate, rende di più facile consultazione il documento fiscale e che, per esporre in fattura il dettaglio richiesto dovrebbe valutare investimenti sui propri sistemi che potrebbero rendere l'offerta economica meno competitiva.
- 3) In relazione all'art. 10.10 del Capitolato Tecnico, si richiede di chiarire se il fornitore, nell'esecuzione dei propri obblighi contrattuali verso le Pubbliche Amministrazioni contraenti, relativamente ai consumi reali o stimati comunicati dal Distributore, possa applicare la DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012 65/2012/R/EEL, peraltro citata, nello stesso capitolato, che dispone all'art. 18:

18.3 Con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, l'impresa distributrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto: a) entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto; b) entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi ai punti di prelievo non già comunicati come tali ai sensi della precedente lettera a). 18.4 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, l'impresa distributrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto. 18.5 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, l'impresa distributrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20

del mese successivo a quello in cui sono registrati nel misuratore, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto. 18.6 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 devono essere quelli stimati dall'impresa distributrice e utilizzati per la fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, con l'indicazione che i dati si riferiscono a valori stimati; in nessun caso possono essere comunicati dati pari a zero in luogo dei valori stimati."

Si chiede cioè conferma che, in assenza del dato reale di consumo possano essere fatturati i consumi stimati determinati dal Distributore o, in assenza, dal fornitore stesso, ovvero se il fornitore debba adottare di volta in volta, nel ciclo di fatturazione delle Amministrazioni contraenti, processi, strumenti e tempistiche differenti da quelle indicate dall'AEEGSI.

- 4) In relazione all'art. 10.12 del Capitolato Tecnico, si richiede di confermare che per "ulteriori indicazioni da inserire in fattura" ci si riferisca ad eventuali modifiche da apportare solamente al documento di fatturazione e non anche al file XML della Fatturazione Elettronica normato dalle specifiche tecniche emesse da AdE/SOGEI.
- 5) In relazione all'art. 10.14 si richiede di precisare che la data ultima del 31/3/2018 (e non 2017) sia indicata come obbligo per il Fornitore fatte salve le tempistiche cui è soggetto il Distributore che, secondo la normativa di settore, ha un quinquennio come termine massimo per procedere ad eventuali rettifiche circa i dati dei consumi reali comunicati al Fornitore.
- 6) Si richiede di confermare che sono oggetto di adesione le forniture in stato "attivo" e nella titolarità dell'amministrazione Pubblica ordinante nella data di perfezionamento della richiesta.
- 7) In relazione al punto 5.1 del Capitolato Tecnico si richiede se il Fornitore aggiudicatario possa considerare di apportare integrazioni, anche condivise preventivamente con la Stazione Appaltante, allo Schema di Ordinativo di fornitura reso disponibile nella documentazione di gara, considerando quest'ultimo quale schema di base da armonizzare con i propri processi e sistemi.
- 8) In relazione al punto 5.3 e 5.4 del Capitolato Tecnico si richiede di precisare le modalità di trasmissione degli ordinativi di fornitura e di specificare le causali di eventuali rifiuti, sospensioni degli Ordinativi di adesione, modalità di comunicazione tra le parti ed ogni elemento utile e chiarificatore a stabilire i reciproci obblighi anche in relazione alla qualità formale delle richieste di attivazione (es.: dati obbligatori, riferimenti nominativi, CIG, C.U., dati tecnici delle forniture etc).

- 9) In relazione al punto 5.6 ed 11.1 (evidenza) del Capitolato Tecnico si richiede di precisare che la competenza per l'invio del recesso dal Fornitore uscente sia del Fornitore aggiudicatario solo negli eventuali casi in cui si renda necessario tale invio, escludendo perciò tutte le forniture già aderenti alla convenzione attuale (2016).
- 10) In relazione al punto 14 (quartultimo capoverso) si richiede di precisare se il riconoscimento dell'eventuale maggior onere sia da determinarsi a seguito della presentazione da parte della P.A. della fattura di Salvaguardia pagata (o da pagarsi) al relativo Fornitore.
- 11) In relazione allo Schema di Convenzione, si richiede di specificare se, in coerenza con quanto previsto nelle convenzioni Consip, il Fornitore non inadempiente abbia facoltà di:
- sospendere l'esecuzione degli ordinativi fino a saldo dell'intera morosità valutata per codice fiscale richiedente a fronte di una richiesta di attivazione da parte di una Pubblica Amministrazione morosa nei propri confronti;
  - richiedere deposito cauzionale o fidejussione bancaria a garanzia dei pagamenti nei casi di richieste di attivazione emesse da Organismo di Diritto Pubblico a rischio di insolvenza (Organismi di Diritto Pubblico, di cui all'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta);
  - trasferire i Punti di Prelievo dal Mercato Libero a quello di Salvaguardia o Maggior Tutela senza tuttavia sospendere la continuità nell'erogazione del servizio in caso di ritardati/mancati pagamenti da parte di un'Amministrazione.

**Si precisa quanto segue:**

- 1) Si conferma.
- 2) Si conferma la possibilità di aggregare tali voci, fermo restando il rispetto della normativa vigente nell'ambito del processo di fatturazione.
- 3) Si conferma che potranno essere fatturati i consumi stimati determinati dal Distributore.
- 4) Si conferma.
- 5) Si veda risposta fornita al quesito n. 4) nei chiarimenti del 06.09.2016. Si precisa, inoltre, che i conguagli di cui trattasi riguardano esclusivamente la componente energia delle fatture e non anche quelli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'AEEG, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente.

- 6) Si conferma.
- 7) Si conferma la possibilità da parte del Fornitore aggiudicatario di poter modificare e/o integrare il modello “Ordinativo di fornitura” sulla base dei propri processi. Si precisa che tali modifiche e/o integrazioni andranno preventivamente concordate con S.C.R. Piemonte S.p.A.
- 8) Gli ordinativi di fornitura potranno essere inviati dalle Amministrazioni a mezzo fax o posta certificata. Come precisato nel chiarimento n.7), il Fornitore aggiudicatario avrà la facoltà di armonizzare l’Ordinativo di Fornitura sulle base dei propri processi, inserendo tutti gli elementi ritenuti utili e necessari ad ottimizzare la richiesta di attivazione.
- 9) Si precisa che per tutte le forniture aderenti alla Convenzione 2016 non sarà necessario l’invio del recesso in quanto la stessa si concluderà il 31.12.2016 senza possibilità di tacito rinnovo. Resta fermo l’obbligo del Fornitore aggiudicatario di prestare supporto per il passaggio dal contratto precedente a quello derivante dalla Convenzione (switching).
- 10) Si precisa che il riconoscimento dell’eventuale maggior onere sarà da determinarsi a seguito della presentazione da parte della P.A. della fattura di Salvaguardia pagata (o da pagarsi) al relativo Fornitore.
- 11) Il Fornitore non inadempiente avrà facoltà **solo ed esclusivamente** di non dare corso ad ordinativi di fornitura relativi ad attivazioni di nuovi Punti di Prelievo inviati da Amministrazioni morose nei propri confronti, fino a saldo dell’intera morosità valutata per codice fiscale richiedente.

Il Responsabile del Procedimento  
Fabio BLANDIN SAVOIA  
(firmato in originale)